

Servizio **TARES**-2012

## Passaggio dalla TARSU/TIA a TARES

### Premessa normativa

Il **DECRETO LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201 - Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici** (GU n. 284 del 6-12-2011 - Suppl. Ordinario n. 251 ), entrato in vigore il 6/12/2011 (ad eccezione dell'art. 4 - entrato in vigore l'1/1/2012), **convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214** (in SO n. 276, relativo alla G.U. 27/12/2011, n. 300), all'**articolo 14 - Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi**, stabilisce che:

1. *A decorrere dal 1° gennaio 2013 e' istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto mediante l'attribuzione di diritti di esclusiva nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2011, n. 148, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.*

2. *Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria e' il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.*

3. *Il tributo e' dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani (omissis).*

### Presentazione

**Qualsiasi comune** che oggi gestisce TARSU (rif. DL 507/1993) o TIA (D.lgs 5 febbraio 1997 n.22, cd. Decreto Ronchi, successivo DPR n. 158/1999 e D.lgs 152/2006 art.238), **dal 1 gennaio 2013 deve necessariamente passare a TARES** per diversi fondamentali ed ineludibili motivi:

1. La **nuova norma fa diventare illegittima la riscossione dei vecchi tributi**
2. **Senza il passaggio a TARES**, ossia senza la gestione del nuovo tributo, **non è possibile la RISCOSSIONE**
3. Il **mancato incasso non rappresenta una condizione ottimale nella gestione del bilancio comunale.**

### Perché un servizio?

Per gestire le complesse fasi del passaggio a TARES qualora si stia operando in un regime di TARSU, oppure per ricalibrare il piano finanziario già esistente, se si è in regime TIA.

### Alcune premesse generali:

Per comprendere l'utilità e la convenienza del servizio è importante precisare quanto segue.

#### **1. REGIME TARSU**

La **TARSU è una tassa** che si calcola moltiplicando i metri quadri della superficie calpestabile dell'abitazione o della utenza non domestica per un valore espresso in mq \* superficie. Nella definizione della tassa, l'Ente ha totale libertà di azione/gestione potendo stabilire la percentuale di copertura del costo del servizio in un

range variabile dal 50% al 100%. Vanno poi aggiunte le addizionali provinciali (definite sulla base di delibere annuali) e la EX ECA (la tassa statale fissa al 10%).

## 2. REGIME TIA

Con la **TIA si parte da un PIANO FINANZIARIO in grado di annoverare tutte le voci di spesa legate al ciclo dei rifiuti, compresi i costi amministrativi e ci si orienta verso un principio di distribuzione più equa dei costi**, legato ad una metodologia di calcolo normalizzato delle tariffe e definito per legge

**Si misura la potenziale produzione dei rifiuti con coefficienti previsti dalla norma, facendo quindi analitico distinguo tra le varie categorie**, applicando una tariffa vincolata al quantitativo teorico di rifiuti prodotto (coefficienti di produzione) e ai metri quadri per cui si caratterizza l'utenza domestica e non. Alla tariffa così va poi aggiunta l'addizionale provinciale, mentre sparisce la EX ECA (la tassa statale fissa al 10%).

*Secondo la recente giurisprudenza, sulla TIA non è legittimo il recupero dell'IVA al 10%, avendo la giurisprudenza riconosciuto piena natura tributaria.*

## 3. TARES

Il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è disciplinato dall'art. 14, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. l. 214/2011. Analizzando la norma emerge in maniera evidente che le previsioni in essa contenute riprendono in gran parte le disposizioni relative alla TARSU, combinandole con alcune previsioni della TIA, con limitate modificazioni. **Esso è finalizzato alla totale copertura dei costi dell'esercizio.**

**Il TARES sarà istituito "in tutti i comuni del territorio nazionale" a decorrere dal 1° gennaio 2013. L'attivazione dell'entrata è quindi prevista come obbligatoria per gli enti locali che, a tal fine, dovranno provvedere alla predisposizione e all'approvazione degli atti di impianto del tributo - regolamento, piano finanziario e ammontare delle tariffe applicabili alle diverse tipologie di utenza - entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio per il 2013, ai sensi dell'artt. 52 e 54, d.lgs. 446/1997.**

Come specifica il comma 46, **dalla stessa data dell'1 gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria (TARSU, TIA1 e TIA2), nonché l'addizionale ECA.**

La norma afferma chiaramente la natura di tributo del TARES, da cui deriva, in particolare:

- l'applicabilità delle norme generali relative all'ordinamento tributario, come lo statuto del contribuente, la disciplina in materia di sanzioni amministrative tributarie e di riscossione dei tributi;
- l'applicabilità della disciplina relativa alla generalità dei tributi locali, contenuta all'art. 1, commi da 161 a 170, l. 296/2006, come ribadisce il comma 45 dell'articolo;
- la giurisdizione delle commissioni tributarie;
- l'estraneità al campo di applicazione dell'IVA, posto che - come è stato ampiamente detto al Q39.12 - l'imposta sul valore aggiunto non può gravare su un tributo.

Il tributo TARES si articola poi, al suo interno, in due componenti:

- la "TARES-rifiuti", finalizzata alla "copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni", con evidente natura di tassa legata ad oggi alle modalità di calcolo previste dalla TIA e quindi dal DPR.158/99;
- la "TARES-servizi", finalizzata alla copertura "dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, con natura di imposta con un importo da applicarsi al mq variabile da €0,3 ad €0,4 a discrezione dell'ente.

I comuni che hanno adottato TIA saranno più agevolati al passaggio a TARES perché già in possesso di un PIANO FINANZIARIO che comunque va verificato,

**È importante puntualizzare che anche in presenza di un soggetto terzo deputato alla gestione TIA l'amministrazione del tributo tornerà di competenza dell'ente, con gestione ed emissione avvisi di pagamento su CCP/F24 riferiti all'ente stesso**

## Il servizio

Golem Lazio ha previsto un servizio articolato nelle seguenti fasi:

1. **ANALISI DEI COSTI** - un **supporto alla ragioneria** dell'ente **per l'individuazione e la verifica dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti**

Costi Gestione Servizi RSU Indifferenziati (CGIND)	
Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL)	€ 25.000,00 L
Costi Raccolta e Trasporto RSU (CRT)	€ 50.000,00 L
Costi Trattamento e Smaltimento SRU (CTS)	€ 93.122,38 L
Altri Costi (AC)	€ 3.000,00 L
<b>TOTALE (CGIND)</b>	<b>€ 171.122,38 L</b>

2. **BONIFICA DEI DATI:**

- a. nel caso di gestione **TARSU**, supporto formativo per la **creazione delle categorie imposte** per utenze domestiche, e non domestiche, con l'inserimento massivo dei codici TARES per attività:
  - i. 6 categorie **UTENZE DOMESTICHE** con applicazione del numero componenti tramite estrazione dati dall'anagrafe;
  - ii. 21 categorie **UTENZE NON DOMESTICHE** per comuni con abitanti < di 5.000
  - iii. 30 categorie **UTENZE NON DOMESTICHE** per comuni con abitanti > di 5.000
- b. nel caso di gestione **TIA**: supporto formativo per la **verifica e la nuova associazione** (per codice e numero utenze) **delle categorie esistenti rispetto a quelle imposte** per utenze domestiche e non domestiche:
  - 6 categorie **UTENZE DOMESTICHE** per nuclei familiari
  - 21 categorie **UTENZE NON DOMESTICHE** per comuni con abitanti < di 5.000
  - 30 categorie **UTENZE NON DOMESTICHE** per comuni con abitanti > di 5.000

### 3. ELABORAZIONE DEI DATI

I costi determinati ed inseriti saranno elaborati con la base imponibile delle denunce così da ottenere tariffe certe a totale garanzia dei costi. L'elaborazione quindi terrà conto di ogni singola particolarità presente nelle utenze (mesi di occupazione diversi da 12, riduzioni applicate, esenzioni applicate, aree esentate per rifiuti speciali, ecc.) **così che l'applicazione alla base imponibile dia la garanzia della totale copertura dei costi**

### 4. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

Verranno definite 3 quote per le UTENZE DOMESTICHE:

- La quota per metro quadro (0,3-0,4 euro a copertura parziale dei costi indivisibili)
- La quota fissa legata ai mq. a copertura dei costi fissi del servizio
- La quota per componente indipendente dai metri quadri, a copertura dei costi variabili del servizio

A tali quote sarà aggiunta l'addizionale provinciale.

Non sarà applicata IVA e nemmeno EX ECA.

Verranno definite 3 quote anche per le UTENZE NON DOMESTICHE:

- La quota per metro quadro (0,3-0,4 euro a copertura parziale dei costi indivisibili)
- La quota fissa legata ai mq. a copertura dei costi fissi del servizio definita dalla tipologia di utenza non domestica
- La quota variabile legata anch'essa ai mq. definita dalla tipologia di utenza non domestica, quindi dalla tipologia di attività (*al fine di escludere dall'imponibile l'eventuale corrispettivo di produzione di rifiuti speciali per i quali si provvede in proprio allo smaltimento*)

A tali quote sarà aggiunta l'addizionale provinciale. Non sarà applicata IVA e nemmeno EX ECA.

**Calcolo Tariffe UtENZE non Domestiche**

ANNO: 2008      Costo Fisso (Σ TF): € 250.000,00 L      Costo Var. (Σ TV): € 400.000,00 L

Impostazioni generali				Costi utenze non domestiche			
% Fissa UtENZE non Domestiche:	0,45			Costo Fisso (CTapF):	€ 112.500,00 L		
% Variabile UtENZE non Domestiche:	0,45			Costo Variabile (CTapV):	€ 180.000,00 L		
Quantità di rifiuti:	523020			Costo Unitario al Kg (Cu):	€ 0,3442 L		
Quota Unitaria Rifiuti (Quv):	0,85865109 <input type="checkbox"/> Applica Quv			Quota Unitaria E/mq (QapF):	€ 1,1769 L		

Cod.	Attività	N[ap]	S[ap]	Tmq	totmq[ap]	kc[ap]	kd[ap]	neq[ap]	Q[ap]	Totq[ap]
1	Musei, biblioteche, scuole, a	3	1216	0,6355	772,77	0,54	4,39	1,62	1,5108	1837,13
2	Cinematografi e teatri	0		0,4354	0	0,37	3	0	1,0325	0
3	Autorimesse e magazzini ser	14	6765	0,659	4458,14	0,56	4,55	7,84	1,5659	10593,31
4	Campeggi, distributori carbur	4	1089	0,965	1050,89	0,82	6,73	3,28	2,3162	2522,34
5	Stabilimenti balneari	0		0,6002	0	0,51	4,16	0	1,4317	0
6	Esposizioni, autosaloni	2	568	0,506	287,41	0,43	3,52	0,86	1,2114	688,08
<b>Totale</b>		274	206387	---	€ 112.498,67 L	---	---	310,11	---	€ 209.630,87 L

## 5. ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI delle UTENZE

Il passaggio a TARES rileverà diverse variazioni nei risultati. Verranno confrontati tutti i dati prodotti dai calcoli per la determinazione delle nuove tariffe, riconducendoli a quelli della gestione TARSU o TIA.

Utenze non domestiche scostamento tariffe 2009-2010								
Categoria tassa rifiuti	Descrizione tassa	Tariffa per mq./anno 2009	Categoria tariffa rifiuti	Descrizione tariffa	Tariffa per mq./anno 2010	Numero Utenze	Scostamento tariffe dal 2009 al 2010	Scostamento tariffe dal 2010 al 2009 con recupero IVA 10%
4	Uffici, Studi, Banche	€ 3,05	8	Uffici, agenzie, studi professionali	€ 2,4097	9	-20,99%	-27,86%
4	Uffici, Studi, Banche	€ 3,05	9	Banche ed istituti di credito	€ 1,2380	2	-59,41%	-62,94%
4	Uffici, Studi, Banche	€ 3,05	12	Attività artigianali tipo botteghe:falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	€ 2,2070	2	-27,64%	-33,93%
4	Uffici, Studi, Banche	€ 3,05	14	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 1,9425	3	-36,31%	-41,85%
4	Uffici, Studi, Banche	€ 3,05	15	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 1,1681	5	-61,70%	-65,03%

Si offre quindi la possibilità di verificare in tempo reale gli scostamenti risultanti e definire assieme quale possa essere la combinazione più soddisfacente per ottimizzare l'impatto del nuovo tributo sulla cittadinanza.

6. **Stesura del REGOLAMENTO TARES (obbligatorio).** Partendo da una bozza standard siamo a disposizione per la personalizzazione del regolamento connotato alla realtà specifica dell' Ente.

## Modalità di erogazione del servizio

- **1 giornata dal cliente** per verifica bozza regolamento, recupero costi del servizio, analisi banca dati e definizione linee guida per bonifica propedeutica alle simulazioni ed alla gestione ordinaria 2012.
- **1 giornata per presentazione agli uffici ed amministratori** delle simulazioni ottenute ed eventuale rettifica in tempo reale per ottenere quanto più vicino alle esigenze dell'ente
- **2 giornate per predisposizione elaborati finali** quali piano finanziario, piano tariffario con scostamenti 2012-2013.

## Ulteriori servizi collegabili

- Bonifica banca dati per associazione denunce al catasto ed individuazione 80% superficie catastale
- Collegamento e bonifica dati TARES con i dati DOCFA (Documenti catasto fabbricati)
- Postalizzazione e rendicontazione avvisi di pagamento TARES
- Giornata Informativa aperta al pubblico per presentazione lavoro svolto con relativi scostamenti 2012-2013

## Moduli opzionali aggiuntivi

- TARES on-line per accesso del cittadino ai propri dati
- SIT-aggancio dati cartografici con i dati TARES
- Tessere per gestione ecocentro e misurazione puntuale produzione rifiuti collegata al SW TARES